



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamento e Logistica
Ufficio Gestione Gare*

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CUFFIE TELEFONICHE
E ADATTATORI PER I CENTRI DI ASSISTENZA MULTICANALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto della fornitura

La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, i prodotti indicati nella RDO.

In particolare al fine di poter successivamente riutilizzare sui telefoni VoIP Avaya/Selta o sui PC le Cuffie monoaurali sostituite verranno integrate con alcuni accessori/adattatori e più precisamente:

- N. 442 Cuffie biaurali;
- n.18 confezioni di cuscinetti in gommapiuma per cuffie Plantronics Encore Pro serie 700, contenente ognuna n. 25 cuscinetti;
- n. 200 cavi adattatori per cuffia Plantronics Encore PRO e per telefoni Avaya;
- n. 50 cavi adattatori telefonici per cuffia Plantronics Encore PRO e Telefoni Nefton ;
- n. 50 adattatori USB per cuffia.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Importo della fornitura

L'importo massimale complessivo della RDO è pari ad € 49.000,00, al netto dell'IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto, nei limiti dell'importo massimale previsto, avrà la durata strettamente necessaria alla corretta esecuzione del contratto.

Il corrispettivo unitario deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi di consegna.

Art.4 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio da parte dei relativi referenti. La Società dovrà fornire i prodotti richiesti entro 20 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 – Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere inoltrata entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.

All'offerta dovranno essere allegati, in aggiunta ai documenti standard per la risposta alla RDO, i seguenti documenti:

- DGUE, secondo il fac-simile allegato alla RDO, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva;

Art. 6 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7 - Obblighi dell'Aggiudicataria e garanzia del prodotto

L'aggiudicataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia.

Tutte le spese di confezionamento e trasporto nei locali di ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria si impegna a non divulgare qualsiasi notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria dovrà fornire una garanzia del prodotto per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Art. 8 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

L'aggiudicataria si impegna ad erogare i servizi mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

L'operatore economico potrà emettere fattura solo dopo la corretta consegna delle forniture, ossia dopo l'attestazione di regolare esecuzione; l'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147-Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: 42TVPB**

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;

- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Nell'ipotesi di affidamento della fornitura di ulteriori prodotti, la Società si impegna a non praticare prezzi superiori a quelli praticati per le Pubbliche Amministrazioni al momento della richiesta.

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ogni aggiudicataria dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati preventivamente alla stipula del contratto.

Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Penali, recesso e risoluzione

Per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dall'art. 4 nell'esecuzione del servizio in oggetto per cause non imputabili all'Agenzia, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art.145 Dpr n.207/2010, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità, oltre all'incameramento della cauzione, di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di grave inadempimento, l'Agenzia avrà la facoltà di recedere dal contratto immediatamente, mediante semplice comunicazione scritta.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria presso altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre l'eventuale risarcimento del danno.

Qualora le copie non siano rese a regola d'arte o si riscontrino mancanze di pagine all'interno dei volumi, l'aggiudicataria sarà obbligata a ripetere la produzione senza oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Agenzia al risarcimento degli eventuali danni ulteriori ai sensi dell'art. 1382 C.C.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'incarico servizio;
- stato di inosservanza dell'aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'incarico;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dell'incarico da parte dell'aggiudicataria senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 - Responsabilità civile e cauzione

L'aggiudicataria dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il fornitore dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia o a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il fornitore dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore massimale contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 113, co 1, del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Il fornitore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO nonché i crediti da esso derivanti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 14 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n.

602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 17 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

Per il DIRIGENTE *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
Firmato digitalmente